

**Regolamento**  
**concernente le tasse per le prestazioni dell'Ufficio di statistica**  
 (del 28 febbraio 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

viste

- la legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009 (LStaC),
- la legge delle biblioteche dell'11 marzo 1991 ed il relativo regolamento del 19 maggio 1993,
- la legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928,

**decreta:**

**Campo di applicazione**

**Art. 1** Il presente regolamento disciplina le tasse per le prestazioni statistiche dell'Ufficio di statistica (in seguito Ufficio), che comprendono:

- a) la fornitura di risultati e fondamenti statistici sotto forma di pubblicazioni su supporto cartaceo;
- b) l'elaborazione di risultati statistici secondo esigenze particolari e/o articolate;
- c) la realizzazione di analisi speciali e ricerche;
- d) le perizie e le prestazioni di consulenza approfondita.

**Tasse**

**Art. 2** <sup>1</sup>Le prestazioni elencate nell'art. 1 sono soggette alle seguenti tasse:

- a) pubblicazioni: i prezzi sono stabiliti dall'Ufficio e sono disponibili sul sito Internet dell'Ufficio;
- b) prestazioni di natura bibliotecaria: le tasse sono stabilite dal Sistema bibliotecario ticinese;
- c) lavori di ricerca, elaborazione, analisi e consulenza approfondita: le tasse sono calcolate su base oraria secondo i seguenti parametri:
  - personale amministrativo: fr. 55.-
  - personale scientifico: fr. 100.-

<sup>2</sup>Se la tassa per una prestazione è dovuta da più persone, queste rispondono solidalmente.

**Spese**

**Art. 3** Sono considerate spese i costi addizionali occorsi per le prestazioni statistiche di cui all'art. 1 secondo i seguenti criteri:

- a) per fotocopie e tabulati le spese sono di 0.20 franchi per pagina A4 e di 0.30 franchi per pagina A3. Se le fotocopie o le stampe sono realizzate dal personale dell'Ufficio, a questi va aggiunto il tempo di lavoro ai sensi dell'art. 2 lett. c).
- b) per le spese di recapito fanno stato le tariffe applicate dalla Posta svizzera. Per le spese di telecomunicazione fanno stato le tariffe applicate da Swisscom.

**Incasso, fatturazione e preventivo**

**Art. 4** <sup>1</sup>L'Ufficio può procedere all'incasso immediato degli importi relativi ai servizi prestati.

<sup>2</sup>In caso di fatturazione l'Ufficio preleva un importo minimo di 10 franchi.

<sup>3</sup>L'Ufficio informa anticipatamente il richiedente a proposito del costo di ogni prestazione statistica, allestendo un preventivo delle tasse e delle spese.

<sup>4</sup>In casi giustificati l'Ufficio può esigere un adeguato anticipo.

**Esenzione e riduzione delle tasse e spese**

**Art. 5** Sono concesse esenzioni o riduzioni delle tasse e delle spese a singoli utenti o a gruppi di utenti secondo quanto stabilito nell'allegato.

**Citazione della fonte**

**Art. 6** Il destinatario dei dati statistici è tenuto a menzionare la fonte al momento della loro utilizzazione.

**Abrogazione**

**Art. 7** Il decreto esecutivo concernente le tasse per le prestazioni dell'Ufficio di statistica del 1° aprile 1998 è abrogato.

## Entrata in vigore

Art. 8 Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente<sup>1</sup>

Publicato nel BU 2018, 85.

### Allegato Esenzione e riduzione dalle tasse e dalle spese

#### 1. Consultazione presso il Centro di informazione e documentazione statistica (CIDS)

La consultazione delle raccolte documentarie del CIDS è gratuita.

#### 2. Tempo di lavoro esente da pagamento

Sono esenti da pagamento quelle prestazioni di servizio di cui all'art. 1 del presente regolamento che richiedono un tempo di lavoro inferiore a 15 minuti.

#### 3. Gratuità delle prestazioni di servizio a scopo promozionale o di diffusione della cultura statistica

L'Ufficio può distribuire in forma gratuita degli esemplari delle proprie pubblicazioni su supporto cartaceo a scopo promozionale, quale scambio con altri fornitori di pubblicazioni (per esempio uffici di statistica) o quale compenso simbolico per alcune categorie di utenti o collaboratori (per esempio autori di articoli e fornitori di dati).

L'Ufficio può rinunciare alla riscossione delle tasse per le prestazioni di servizio soggette a pagamento se vi è uno scopo promozionale o di diffusione della cultura statistica (p.es. partecipazione a presentazioni o eventi), oppure quale scambio di prestazioni con altri fornitori e enti.

#### 4. Riduzioni ed esenzioni per gruppi di utenti

Percentuale di riduzione sulle tasse da riscuotere	Tipo di prestazione			
	Pubblicazioni su carta	Elaborazione di risultati statistici	Analisi speciali, ricerche	Perizie e consulenza approfondita
<b>Gruppi di utenti</b>				
<b>Autorità</b>				
Cantonali ticinesi				
Consiglio di Stato	100	100	100	100
Gran Consiglio	50	100	100	100
Municipi ticinesi	50	100	0	0
Federali, di altri cantoni e comuni	50	0	0	0
<b>Unità amministrative</b>				
Cantonali e comunali ticinesi	50	100	0	0
Federali e di altri cantoni e comuni				
Uffici di statistica	100	0	0	0
Altri	50	0	0	0
<b>Altri</b>				
Scuole, docenti e allievi di tutti i gradi	50	100	0	0
Pensionati e beneficiari di rendita (AVS ecc.)	50	0	0	0
Organi di informazione e giornalisti	50	100	0	0
Biblioteche/Centri di documentazione	100	0	0	0
Librerie	25	0	0	0

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 2 marzo 2018 - BU 2018, 85.